



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n. 55 del 2024

OGGETTO: ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE INERENTE IL TRANSITO DELLA GARA MOTORISTICA TIPOLOGIA RALLY DENOMINATA 45° RALLY DELLA FETTUNTA - 17° RALLY STORICO DELLA FETTUNTA PREVISTO PER DOMENICA 8 DICEMBRE 2024 - SOSPENSIONE TEMPORANEA TRAFFICO VEICOLARE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE LA PIAZZA, TRATTI DI STRADA DI COMPETENZA COMUNALE, DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI PROVA SPECIALE 4/7 PIETRACUPA.

VALUTATO che il giorno domenica 8 dicembre 2024 si svolgerà la manifestazione "45° Rally della Fettunta" che interesserà parte del territorio comunale;

IN CONSIDERAZIONE dell'istanza della Valdelsa Corse asd con la quale è stata richiesta la sospensione temporanea del traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia, dei tratti di strada interessati dall'evento dalla gara motoristica denominata 45° Rally della Fettunta - 17° Rally storico della Fettunta previsto per domenica 8 dicembre 2024;

ESAMINATA la richiesta della Prefettura di Siena – Ufficio Territoriale del Governo pervenuta in data 15/11/2024 e registrata al protocollo generale di questo Ente al numero 8566;

AI SENSI della circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza protocollo n. 300/A/6989/20/116/11 del 29 settembre 2020;

VISTO il nulla osta con prescrizioni rilasciato dalla Provincia di Siena, Ente proprietario della strada, allegato alla presente e di cui costituisce parte integrante e sostanziale pervenuto in data 29/11/2024 ed assunto al protocollo generale al n. 8969;

VISTA l'ordinanza di chiusura temporanea al traffico veicolare per domenica 8 dicembre 2024 emessa dalla Prefettura di Siena in data 04/12/2024 e protocollata al n° 9080 in medesima data;

VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 d.lgs 285/92 - competizione sportiva automobilistica di rally denominata "45° Rally della Fettunta – 17° Rally Storico della Fettunta" in programma i giorni 07 e 08 dicembre 2024 rilasciata dalla Città Metropolitana di Firenze Atto Dirigenziale N. 2998 del 02/12/2024;

INDICATO esplicitamente che la l'Ente organizzatore dell'evento motoristico e precisamente la Valdelsa Corse asd resta unica responsabile a qualsiasi effetto, di eventuali danni o incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dello svolgimento della prevista competizione automobilistica e della relativa sospensione temporanea della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al passaggio di tutti i partecipanti restandone completamente sollevato il Comune di Castellina in Chianti ed i suoi dipendenti da qualsivoglia responsabilità;

INDICATO altresì che la medesima Valdelsa Corse asd terrà il Comune di Castellina in Chianti ed i suoi dipendenti sollevati ed indenni da qualsiasi altra pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato o fatto della presente atto, potesse provenire da terzi;

ORDINATO che l'Ente organizzatore della manifestazione, a proprie cure e spese, dovrà scrupolosamente attenersi a tutte le prescrizioni impartite nel nulla osta rilasciato dal Servizio Polizia Municipale e notificato alla Valdelsa corse con pec del 19/11/2024;

RAVVISATA la necessità di adottare provvedimento atto a disciplinare la circolazione stradale nei tratti stradali interessati dall'evento, all'interno del centro abitato di competenza del Comune di Castellina in Chianti, al fine di consentirne il corretto svolgimento e di tutelare la sicurezza delle persone e delle cose;

RITENUTO di dover adottare il richiesto provvedimento di inibizione della circolazione stradale per motivi attinenti alla sicurezza pubblica e alla circolazione stradale;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e succ. modd.), nonché il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);

VISTO l'art. 1, comma 2, del sopra richiamato decreto legislativo, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della circolazione;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 495/92;

DATO ATTO di quanto previsto dal titolo IV – Capo III – Art. 107 del nuovo Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali

PER I MOTIVI sopra rappresentati;

ORDINA

il giorno domenica 8 dicembre 2024 per il percorso interno al centro abitato della frazione La Piazza del Comune di Castellina in Chianti la chiusura al traffico veicolare dei tratti di strada di competenza comunale (entrambi i sensi di marcia), secondo le modalità e orari riprodotti nel programma della manifestazione motoristica e la relativa la tabella con le strade interessate *PROVA SPECIALE Pietracupa* allegata alla presente e di cui costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- E' vietato il transito di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- E' fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- E' fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- E' fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed a pedoni di non attraversare la strada;

L'Ente organizzatore della manifestazione, a proprie cure e spese, dovrà:

- rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'allegata autorizzazione rilasciata dalla Città Metropolitana di Firenze ai sensi dell'art. 9 d.lgs 285/92 - Atto Dirigenziale N. 2998 del 02/12/2024;
- rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'allegata ordinanza di chiusura temporanea al traffico veicolare per domenica 8 dicembre 2024 emessa dalla Prefettura di Siena in data 04/12/2024;
- rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'allegato nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Provinciale di Siena;
- garantire la presenza e presidiare con proprio personale incaricato munito di bracciale o di altro indumento dotato di segni di riconoscimento e con l'ausilio di bandierine rettangolari rosse o arancioni, ogni strada di accesso al percorso di gara e in corrispondenza di tutte le intersezioni stradali che interessano lo svolgimento della gara per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea o la limitazione alla circolazione allo scopo;
- di adottare tutte le misure necessarie per un sicuro e regolare svolgimento della manifestazione, accertando, fra l'altro, tramite specifico sopralluogo sull'intera area, la piena transitabilità della stessa;
- provvedere a rendere tempestivamente edotti gli utenti della strada, a mezzo di idonea segnaletica stradale posta in corrispondenza di tutte le deviazioni e strade di accesso al tratto di strada oggetto della chiusura onde consentire per tempo i dirottamenti del traffico sui percorsi alternativi;
- dislocare lungo tutto il percorso di gara, ricadente all'interno del centro abitato, commissari collegati tra loro con efficaci e funzionali strumenti radio/telefonici, gli stessi dovranno avere a disposizione idonei mezzi antincendio e ripristino del percorso, nonché aver cura di raccordarsi con le forze dell'ordine ivi comandate;
- presidiare tutti gli incroci, le piazzole di sosta e le aree adibite a parcheggio, adiacenti ai tratti di strada interessati dalla corsa, allo scopo di impedire, all'atto della chiusura della circolazione stradale, l'accesso o l'attraversamento del percorso di gara da parte di qualsiasi mezzo e persone;
- adottare tutte le misure di safety atte a garantire la sicurezza dei partecipanti e degli altri utenti della strada, rispettando le prescrizioni imposte dagli Enti competenti, nonché il rispetto del Codice della Strada;
- in prossimità di tutte le deviazioni, la chiusura al traffico della Strada Statale dovrà essere presegnalata, a cura dell'Ente organizzatore, con apposito segnale (Figura II 46 Art. 116 – Reg.to di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S.), con pannello integrativo di dimensioni H 0,33 L 0,75 con dicitura:

Strada	chiusa
temporaneamente al traffico	
per	competizione
automobilistica dal Km ----+---- al Km	
----+----	
Eccetto veicoli di soccorso e pronto intervento	

- di dare la massima pubblicità all'utenza, riguardo alle modificazioni temporanee intervenute, attraverso mezzi di informazione ovvero attraverso altre forme di pubblicità;
- effettuare con strumenti di facile ed immediata leggibilità, analoga pubblicizzazione negli agglomerati di abitazioni vicine al luogo della manifestazione;

- rendere edotti i residenti, le strutture ricettive ed i pubblici esercizi, ubicati lungo il percorso di gara, sulla data e gli orari di chiusura;
- avvisare la popolazione ed i proprietari dei terreni e dei poderi posti lungo il percorso, al fine di limitare ogni possibile disagio;
- dare preavviso di almeno quarantotto (48) ore, alle aziende che prestano servizi pubblici urbani ed extraurbani di trasporto di linea, qualora la manifestazione per il suo espletarsi risulti interessare percorsi ed orari in cui si sviluppano trasporti dalle stesse espletati;
- verificare mediante sopralluogo, prima dell'inizio della gara motoristica le condizioni della strada, ed eventuali impedimenti che possano, nel frattempo, essere sopraggiunti e dei quali darà comunicazione a tutti i partecipanti;
- assicurare che non siano arrecate offese all'estetica delle strade ed all'economia ecologica né che siano abbattute piante o parti di esse. Gli organizzatori dovranno pertanto adottare tutte le misure idonee a prevenire ogni sorta di danneggiamento e dovranno comunque farsi carico del completo ripristino della situazione antecedente, nonché degli oneri per danni eventualmente causati alla proprietà privata e pubblica;
- adottare particolari misure preventive allo scopo di evitare l'ostruzione della sede stradale con pregiudizio per il regolare svolgimento della gara;
- predisporre le necessarie indicazioni di percorso ed attuare opportuni transennamenti sul tratto di percorso ove è prevista la maggiore affluenza di spettatori, utilizzando a tale fine corde o materiale plastico omologato, che a gara ultimata dovrà essere smantellato ed asportato dalle zone interessate, unitamente ai materiali di rifiuto;
- adottare particolari misure preventive allo scopo di evitare l'ostruzione della sede stradale con pregiudizio per il regolare svolgimento della gara;
- adottare idonee protezioni per i punti più pericolosi del percorso e le opere in muratura eventualmente prospicienti il percorso stesso (spallete dei ponti, spigoli, abitazione, ecc), nonché rendere visibili tutti i parapetti e muretti eventualmente nascosti dalla vegetazione;
- predisporre le necessarie indicazioni di percorso ed attuare opportuni transennamenti sul tratto di percorso ove è prevista la maggiore affluenza di spettatori, utilizzando a tale fine corde o materiale plastico, che a gara ultimata dovrà essere smantellato ed asportato dalle zone interessate, unitamente ai materiali di rifiuto;
- munire i veicoli al servizio della manifestazione di appositi lasciapassare.

E' posto, altresì, a carico della Società Organizzatrice, l'onere di dare idoneo avviso della conseguente sospensione temporanea o limitazione del traffico, mediante manifesti.

Resta inteso che questa Amministrazione Comunale ed il suo personale declinano qualsiasi responsabilità e si ritengono sollevati e indenni per danni a persone, cose e/o animali, nonché da qualsiasi molestia, anche giudiziaria, come pure da eventuali richieste di risarcimento che potessero derivare da parte dei partecipanti o di terzi in conseguenza dello svolgimento della gara motoristica.

L'Ente organizzatore sarà unico responsabile, civilmente e penalmente, di qualsiasi danno a terzi, nonché di eventuali infortuni, derivanti da incidenti che dovessero verificarsi in dipendenza dello svolgimento della competizione automobilistica, restando questa Amministrazione Comunale ed il suo personale sollevati da ogni responsabilità in merito.

AVVISA

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e ss. mm. ii..

COMUNICA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro sessanta giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. Suddetti termini decorrono dall'affissione all'Albo Pretorio on line della presente ordinanza”.

A norma della legge 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante del Servizio Polizia Municipale.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante l'apposizione dei prescritti segnali ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e dal relativo Regolamento di esecuzione attuazione, di cui al D.P.R. 16/12/1992, n. 495 ed in particolare dall'art. 179 di quest'ultimo decreto.

AVVERTE

Che nei confronti dei trasgressori verranno adottate le sanzioni di legge.

La presente ordinanza non sostituisce i necessari titoli per la realizzazione dell'evento e pertanto non deve essere considerata quale autorizzazione per la realizzazione dello stesso.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, i dati vengono archiviati e trattati nel rispetto delle misure minime di sicurezza, nell'ambito di applicazione del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679. Titolare del trattamento, dei dati è il Comune di Castellina in Chianti; il Responsabile interno del trattamento dati è il Servizio di Polizia Municipale del Comune di Castellina in Chianti; Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Comune Castellina in Chianti; RPD: Società Esseti Servizi Telematici SRL rpd@consorzioerrecablate.it.

Li, 04/12/2024

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLIZIA MUNICIPALE
LORENZINI PAOLO / InfoCamere S.C.p.A.*